



COMUNE DI CAMPEGINE
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA

Approvato con deliberazione C.C.n. 74 del 10.11.1995

Il presente atto è in pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune
per giorni 30
a decorrere dal 26.02.96

Il Mess. Comunale

ART. 1 - La palestra comunale è destinata permanentemente ad uso scolastico sia per le attività obbligatorie che per quelle facoltative.

ART. 2 - Fuori dell'orario scolastico la palestra, con le attrezzature di cui è dotata, viene concessa in uso alle società sportive o associazioni che ne fanno debita richiesta.

ART. 3 - Ogni attività dovrà avere termine entro le ore 23,00; solo in occasione di manifestazioni agonistiche prolungate la chiusura potrà avvenire entro le ore 24,00.

ART. 4 - Le società o associazioni sportive hanno l'obbligo di richiedere per iscritto all'Amministrazione Comunale, 15 giorni prima della data di inizio dell'attività sportiva annuale, il nulla osta all'utilizzo della palestra presentando il programma dell'attività stessa ed il calendario indicante gli orari di utilizzo della palestra; eventuali modifiche saranno concordate con l'Amministrazione Comunale.

Lo svolgimento delle attività sportive nella palestra comunale coincide con l'anno scolastico con sospensioni quindi nel periodo natalizio, pasquale nonché con eventuali altre sospensioni che si rendessero necessarie a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - Qualora nel programma definitivo di utilizzo della palestra comunale concordato con le scuole e con le società sportive locali rimanessero tempi di non utilizzo, l'Amministrazione Comunale potrà concederla in uso a richiedenti del luogo ed anche a richiedenti esterni ma, in tal caso, saranno privilegiati Enti ed associazioni la cui attività sia operosa e nota in campo sportivo, educativo e culturale.

Saranno tenute in considerazione pure le domande di utilizzo presentate da Enti ed Associazioni che agiscono fuori degli ambiti sopraindicati quali, ad esempio, Enti o Associazioni professionali di categoria e con personalità giuridica, sindacati, a rappresentanza nazionale, precisando che tale utilizzazione della palestra comunale dovrà avere luogo per attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro.

ART. 6 - I richiedenti anzidetti sono tenuti a presentare domanda scritta, diretta al Comune, servendosi degli appositi moduli, ed una volta accolta tale richiesta essi saranno sottoposti al pagamento di un corrispettivo come da apposito tariffario approvato dalla Amministrazione Comunale.

Tale corrispettivo rappresenta il rimborso al Comune di Campegine di determinate spese quali: energia elettrica, riscaldamento, pulizia, docce, ecc....

ART. 7 - Qualora un Ente o Associazione non utilizzi la palestra, pur avendola già impegnata, dovrà pagare comunque il corrispettivo stabilito se non avrà provveduto a dare comunicazione alla Amministrazione Comunale della non utilizzazione almeno 24 ore prima.

ART. 8 - L'utilizzo della palestra comunale è subordinato alla condizione che esso abbia una frequenza numericamente giustificabile e tale si intende una presenza non inferiore ad 8 atleti. In caso contrario la palestra non potrà essere utilizzata.

ART. 9 - Il turno assegnato a ciascun richiedente dovrà essere utilizzato esclusivamente e solamente dallo stesso; non sarà consentito infatti cederlo ad altri, così come non potrà invitare altre società sportive se non previa autorizzazione comunale.

ART. 10 - Personale incaricato dal Comune di Campegine ha il compito dell'apertura e della chiusura della Palestra, dell'utilizzo dell'impianto di illuminazione, del controllo generale sulle attività svolte.
Per qualsiasi necessità è obbligatorio rivolgersi a tale personale a disposizione.

ART. 11 - Negli spogliatoi e nella palestra è severamente vietato fumare.

ART. 12 - Gli utenti della palestra sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

- a) rispettare rigorosamente gli orari concordati;
- b) tenere in palestra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso verso se stessi, gli altri e l'ambiente circostante; qualsiasi altro atteggiamento segnalato all'Amministrazione Comunale verrà censurato e verso i trasgressori saranno adottati opportuni provvedimenti.
In questo senso ogni società si rende responsabile del comportamento tenuto dai propri soci, tesserati ed atleti;
- c) non danneggiare le attrezzature e l'immobile messo a loro disposizione, ricordando che gli eventuali danni provocati dovranno essere risarciti all'Ente proprietario;
- d) alla fine di ogni turno la palestra dovrà essere sgombrata dalle attrezzature utilizzate e consegnata in ordine agli utenti del turno successivo; il responsabile di ciascun gruppo sportivo sarà inoltre tenuto alla corretta e completa compilazione dell'apposito registro dei turni di utilizzo della palestra;

- e) gli atleti dovranno utilizzare un abbigliamento adatto alla pratica sportiva in palestra (scarpe da ginnastica con suola in gomma bianca o chiara ad uso esclusivo della palestra, tuta da ginnastica e/o pantaloncini corti). Ogni altra tenuta non è considerata conforme all'utilizzo della palestra;
- f) procedere entro breve tempo al pagamento delle quote dovute;
- g) nel tempo d'uso della palestra, per allenamenti, deve essere considerato anche il tempo necessario per spogliarsi, rivestirsi ed uscire dalla palestra;
- h) in occasione delle partite di campionato, tornei e partite amichevoli, gli atleti, allenatori e dirigenti potranno accedere all'impianto non prima di 30 minuti dall'inizio della manifestazione e prendere possesso del campo da gioco 20 minuti prima dell'inizio delle gare;
- i) i locali dovranno essere lasciati liberi entro un tempo massimo di 20 minuti dal termine delle partite;
- l) il pubblico presente alle esibizioni agonistiche dovrà sistemarsi negli appositi spazi previsti, non disturbare l'esibizione agonistica, tenere un comportamento corretto. Gli autori di intemperanze verranno allontanati dalla palestra;
- m) è severamente vietato utilizzare in qualsiasi modo il terrazzo interno posto sul lato sud pur essendo provvisto di scala di accesso. E' altresì vietato accedere agli spogliatoi se già occupati.
L'accesso agli spogliatoi è consentito solamente dalle porte che si aprono verso il campo da gioco.

ART. 14 - Il personale incaricato dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- a) verificare e controllare i modi d'uso dell'impianto da parte degli utenti e comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei gruppi che in palestra non tengono un atteggiamento corretto;
- b) comunicare i nominativi delle società sportive che in più di una occasione non si siano presentate in palestra, pur essendosi impegnate a frequentarla, senza darne avviso secondo le modalità stabilite al precedente Art. 7;
- c) comunicare i nominativi degli atleti e delle società o gruppi che abbiano procurato danni alle attrezzature ed all'immobile;
- d) comunicare immediatamente la disponibilità della palestra in seguito alla cessazione delle attività da parte delle società sportive, evitando la concessione delle medesime a titolo individuale.

ART. 15 - Le società concessionarie si obbligano ad utilizzare la palestra comunale con tutte le cautele necessarie, in rapporto

alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere: terranno comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale di Campegine da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente e senza riserve ed eccezioni, per danni che potessero derivare a persone e/o cose, tanto all'interno quanto all'esterno, dall'uso della palestra e quindi risarciranno i danni che si dovessero eventualmente verificare, in conseguenza ed in dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati all'impianto, per il quale tuttavia vige l'assicurazione stipulata dal Comune di Campegine.